



**COMUNE DI GELA**  
(Provincia di Caltanissetta)

**Settore Territorio**

**Sportello Unico per le Attività Produttive**

Viale Mediterraneo - Tel. 0933/906136- Fax 0933/823684

e-mail: sportellounico@pec.comune.gela.cl.it

Prot. S.U.A.P. n° 79095 del 21 GIU. 2013

Al **Sig. Saverio Di Blasi**  
**Rapp. Leg. dell'Associazione**  
**Aria Nuova Onlus**  
**Via Timoleonte, 14**  
**93012 - Gela**

Al **Sig. Amato Emanuele**  
**Rapp. Leg. dell'Associazione**  
**Amici della Terra Onlus**  
**Via Tina Pica, 34**  
**93012 - Gela**

e p.c. Al **Sig. Sindaco**

Al **Sig. Presidente del Consiglio**

Al **Sig. Segretario Generale**

Al **Sig. Direttore Generale**

Al **Sig. Dirigente al Personale**

loro sedi

Al **Comando Guardia di Finanza di Gela**

**Oggetto:** Richiesta di acquisizione atti in copia su costituenda RSA ex albergo Caposoprano.

In riferimento alla Vs. nota del 16/04/2013 prot. n. 49743 di questo Comune, è necessario che le SS.VV., essendo estranee al procedimento amministrativo, dimostrano in via preliminare di essere titolari di un interesse giuridicamente rilevante, collegato agli atti di cui chiedono esibizione (T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 7 giugno 2007 n. 6021; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila sez. I, 20 marzo 2007; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 590).

I documenti amministrativi richiesti sono concessi, infatti, soltanto a tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti a cui si richiede l'accesso (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 7237 del 30.09.2010). Non deve, comunque, tuttavia trattarsi di un mero interesse di fatto, in quanto l'accesso ai documenti della P.A. non è uno strumento preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato delle PP.AA., trasformando il diritto di accesso ai documenti in uno strumento di "ispezione popolare, esplorativo e di vigilanza, utilizzabile

al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato della P.A." (Consiglio di Stato, sez. V, settembre 2004, n. 5873).

In definitiva la legittimazione all'accesso può essere riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti, anche procedimentali, richiesti, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti ed indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto a quello relativo ad una situazione legittimante eventualmente impugnativa dell'atto (T.A.R. Lazio, Roma sez. I ter, 28 gennaio 2008, n. 594; Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 1772 del 24 marzo 2011).

Tutto ciò premesso, pur rilevando che i limiti principali al diritto di accesso sono rappresentati dalla segretezza e dalla riservatezza, per rispondere sia all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e generali sia al rilievo dell'interesse privatistico di mantenere il riserbo in ordine a vicende che coinvolgono la sfera personale o economico patrimoniale di singoli soggetti sia essi cittadini singoli o persone giuridiche.

In conclusione, al fine di rilevare e riscontrare l'eventuale interesse diretto, concreto ed attuale, così come esplicitato nella lettera di risposta, è necessario per dare corso alla richiesta che le SS.VV. trasmettano copia conforme dello statuto, per dare prova di essere soggetti dotati del potere di rappresentanza legale delle associazioni istanti. In particolare per il sig. Saverio Di Blasi, trattandosi di dipendente comunale si ha la necessità di avere in copia autorizzazione di questa amministrazione, al fine di verificare l'ottemperanza ed il rispetto di quanto previsto in seno alle vigenti disposizioni di legge.

**Il Responsabile S.U.A.P.  
dott. ing. S. Lombardo**

